

**AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE**

**CIG derivato: B63D927C92**

**Nome del fascicolo: CIG\_B271EAAE5D “84.03.2024.00625”**

**RUP: Claudia De Lorenzo**

**DEC: Christine Gschnell**

**Contratto n. 206/2025**

**CONTRATTO DI APPALTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA / CASSA E TRASPORTO VALORI**

La data del presente contratto corrisponde alla data della firma digitale dell'ultimo firmatario

TRA

**L'AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE** con sede legale in BOLZANO in persona del Direttore dell'Agencia, Klaus Unterweger, codice fiscale NTRKLS74H01B160V DIRETTORE GENERALE C.F. STNLND72L06B220C domiciliato per la sua carica a BOLZANO, presso la sede dell'Agencia, autorizzato ai sensi dell'art. 25 comma 2 lettera g) della LP 18 dicembre 2002, n. 15 ad impegnare legalmente e formalmente l'Agencia per il presente atto, di seguito denominato ente committente

E

**CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA** nella sua qualità di impresa mandataria, con sede legale in BOLZANO, Partita IVA 03179070218, C.F. 00152980215 nella persona di CALABRO' NICOLA nato a Bolzano il 28.01.1966, C.F. CLBNCL66A28A952P nella sua qualità di amministratore delegato giusta procura rilasciata in data 08.01.2025 repertorio n. 79229, raccolta 23503, autenticata nella firma dal dott. Thomas Weger, Notaio in Bolzano, (Allegato),

**BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA** nella sua qualità di impresa mandante, Partita IVA 00129730214, C.F. 00129730214, nella persona di LUKAS LADURNER nato a Silandro il 14.06.1980, C.F. LDRLKS80H04I729J nella sua qualità di legale rappresentante, giusto atto costitutivo, redatto dal Notaio in Bolzano, dott. Elio Villa, repertorio. n. 55393, raccolta n. 30653 (Allegato), di seguito denominata impresa affidataria;

PREMESSO CHE

1. In data 08.05.2024 è stata stipulata la Convenzione per l'affidamento del “Servizio di tesoreria / cassa e trasporto valori” tra la Provincia autonoma di Bolzano, l'Azienda

Sanitaria dell'Alto Adige, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, l'ACP - Agenzia per i contratti pubblici, l'Agenzia Demanio provinciale, l'Agenzia per la Protezione civile, l'ASSE - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, l'AVE - Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata, il Centro di Sperimentazione Laimburg, l'Istituto ladino "Micurà de Rù", l'IPL - Istituto per la promozione dei lavoratori, l'IPES - Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia di Bolzano, l'Azienda Musei provinciali, la RAS Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano e l'Informatica dell'Alto Adige S.p.a.;

2. In tale convenzione dd. 08.05.2024 è stato previsto che dopo l'espletamento del bando di gara per l'affidamento del "Servizio di tesoreria / cassa e di trasporto valori" ed in seguito all'aggiudicazione dell'appalto ciascun ente parte della convenzione provvederà a nominare il proprio responsabile unico, relativamente al proprio contratto attuativo, per:
  - stipulare il contratto attuativo con l'impresa aggiudicatrice affidando l'incarico di servizio di tesoreria / cassa e trasporto valori,
  - curare l'esecuzione del rispettivo contratto per l'intera durata dello stesso,
  - controllare l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione (art. 16, comma 1, capitolato speciale, parte I),
  - liquidare le fatture relative al servizio di tesoreria / cassa e trasporto valori;
3. In data 12.07.2024 è stato pubblicato il bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto di "Servizio di tesoreria / cassa e di trasporto" con procedura aperta sopra soglia europea seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo prezzo con corrispettivo da stipulare a corpo;
4. Alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) B271EAAE5D;
5. La gara d'appalto per lo svolgimento del "Servizio di tesoreria / cassa e trasporto valori" di cui sopra è stata aggiudicata all'Associazione temporanea di imprese Cassa di risparmio di Bolzano SpA - Banca Popolare SpA che ne è risultata vincitrice giusta comunicazione del 22.08.2024, prot. n. 132396, (Allegato) per l'importo complessivo di 8.873.065,00 IVA esclusa;
6. Con l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023 in data 30.01.2025 l'aggiudicazione è divenuta efficace;
7. In data 22.08.2024, prot. n. 132396, è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed è quindi decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 39 della L.P. n. 16/2015;
8. Essendo decorso il termine di cui all'art 92, comma 2, D.lgs. n. 159/2011 si procede in assenza dell'informativa antimafia, ma l'ente committente si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 18, comma 4, qualora vengano accertate cause interdittive di

cui all'articolo 67 e/o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del predetto D.lgs. n. 159/2011).

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Oggetto del contratto**

L'ente committente concede all'impresa affidataria che accetta senza riserva alcuna, l'appalto di servizi in base all'aggiudicazione della gara d'appalto per lo svolgimento del Servizio di tesoreria / cassa e trasporto valori avvenuta in data 22.08.2024.

Il Servizio di tesoreria / cassa e trasporto ha per oggetto il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente contraente, tra cui la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori e di tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e circolari governative afferenti i servizi di tesoreria. Le prestazioni comprendono (art. 3, comma 1, capitolato speciale II), come più dettagliatamente specificato nel "capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e specifiche tecniche":

- a) la gestione dei conti correnti nonché dei sottoconti,
- b) l'anticipazione non utilizzata (messa a disposizione),
- c) la gestione degli incassi e dei pagamenti tramite il canale pagoPA, con eventuali attività di riconciliazione rispetto ai flussi di rendicontazione dei pagamenti per la corretta rendicontazione contabile,
- d) l'installazione e gestione dei POS, e su richiesta degli Enti contraenti, dei POS-pagoPA, presso i propri sportelli e presso quelli degli Enti contraenti (numero massimo di POS stimato pari a 200 apparecchi, di cui 50 mobili con GPRS),
- e) l'attivazione del servizio POS pagoPA secondo una delle modalità previste tempo per tempo da PagoPa Spa (attualmente da impostare come POS-pagoPA in Modello 3 mono-ente, senza applicazione di commissioni agli utenti, in linea rispetto alle SANP di PagoPA Spa),
- f) i pagamenti on-line/homebanking: possibilità di pagamenti on-line PagoPa (senza precedente richiesta di aumento disponibilità al tesoriere),
- g) l'attivazione del portale pagamenti on-line,
- h) le transazioni dal portale pagamenti on-line,
- i) l'effettuazione dei bonifici Euro Area- Bonifici SEPA, anche quelli urgenti,
- j) i pagamenti tramite assegni di traenza,
- k) il servizio europeo di incasso e pagamento Sepa Direct Debit (SDD) Core (sia lato incasso che pagamento),

- l) l'emissione delle carte di credito e bancomat,
- m) la richiesta Telepass/ViaCard,
- n) il servizio di contamonete,
- o) la cassa continua,
- p) il cambio moneta per servizi di cassa,
- q) l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte sui certificati azionari nell'ambito delle operazioni di trasferimento degli stessi in cui sia parte l'Ente contraente,
- r) il servizio di trasporto valori: il ritiro dei valori presso i luoghi indicati dagli Enti contraenti (c.d. punti di ritiro) nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, il trasporto degli stessi, il conteggio e la consegna dei valori alla sede/filiale del Tesoriere,
- s) le fidejussioni.

L'impresa affidataria si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni regolatrici del contratto**

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'impresa affidataria sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente:

- capitolato speciale d'appalto parte I e II;
- capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e specifiche tecniche;
- disciplinare di gara
- verbali di procedura di gara, del 19.08.2024 e 21.08.2024, con relativi allegati;
- offerta economica;
- convenzione dd. 08.05.2024;
- elenco luoghi di trasporto valore.

Tutti i suddetti documenti rimangono depositati in atti, anche se a questo materialmente non allegati.

## **Articolo 3**

### **Importo contrattuale – termini di pagamento**

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'impresa affidataria per l'esatto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in euro 14.975,00, oltre IVA nella misura di legge, se dovuta. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'impresa affidataria dal

presente contratto devono intendersi compresi nel prezzo ovvero nella remunerazione globale dei servizi offerti dalla stessa in sede di gara.

Il pagamento del servizio sarà eseguito annualmente nell'anno seguente a quello di esecuzione della prestazione del servizio (art. 12, comma 1, capitolato speciale parte I). Il pagamento del corrispettivo annuale, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura (art. 13, comma 1, capitolato speciale parte I).

Il pagamento annuale avviene a titolo di pagamento frazionato dell'importo complessivo dedotto in contratto, sul quale sarà trattenuto ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023 a garanzia degli adempimenti contributivi il 0,50% di ciascuna frazione di pagamento (art. 13, commi 1 e 2, capitolato speciale parte I.) Il pagamento del saldo finale avverrà al termine del contratto previo rilascio del certificato di verifica di conformità.

Al fine di consentire all'ente committente il pagamento l'impresa mandataria è tenuta, all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

L'impresa affidataria è obbligata a notificare tempestivamente all'ente committente le variazioni che si verifichino nelle modalità di pagamento specificate dalla stessa.

Se l'impresa affidataria non comunica queste variazioni, l'ente committente respinge ogni responsabilità per i pagamenti effettuati, anche nel caso in cui queste variazioni siano state pubblicate secondo le modalità previste dalla legge.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a: AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- a) codice univoco dell'ufficio (9COWGK)
- b) descrizione dell'incarico ed estremi del decreto di impegno (Decreto n. 25 del 11.02.2025)
- c) codice identificativo di gara derivato (B63D927C92)
- d) descrizione e indicazione della quantità del servizio prestata
- e) i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche
- f) la dicitura "scissione dei pagamenti" ove sia prevista l'IVA.

Ai fini del pagamento di corrispettivi, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, l'ente committente verifica, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti spettano all'impresa affidataria gli interessi legali e moratori, come previsti dall'art. 5 del D.lgs. 237/2002 e s.m.i. Resta tuttavia

inteso che in caso di ritardo nei pagamenti in nessun caso l'impresa affidataria potrà sospendere l'esecuzione del Servizio di tesoreria / cassa e trasporto valori, rendendosi altrimenti responsabile per inadempimento.

#### **Articolo 4**

##### **Durata – termini per il certificato di verifica di conformità della prestazione – penali – sospensione dei pagamenti e dell'esecuzione del contratto**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dal 01.01.2025 ha una durata di 5 (cinque) anni e termina il 31.12.2029, salva l'eventuale proroga per ulteriori 12 mesi ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale d'appalto per servizi parte II.

L'esercizio di tale facoltà verrà esercitata dal responsabile unico inviando all'impresa affidataria apposita comunicazione mediante posta elettronica certificata almeno un mese (30 giorni) prima della scadenza del contratto. In tale ipotesi l'impresa affidataria sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni come previsto dall'art. 4, comma 5, capitolato speciale, parte II).

L'esecuzione del contratto è soggetta ad accertamento del regolare adempimento della prestazione in corso di esecuzione nonché ad una verifica definitiva con il rilascio del certificato di verifica di conformità.

La verifica di conformità finale deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine previsto ai sensi dell'art. 116, comma 8, del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 36, comma 8, dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 (cfr. art. 16, comma 2, capitolato speciale parte I).

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che le prestazioni sono state eseguite nei tempi stabiliti, a regola d'arte ed in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. Prima dell'emissione del certificato, il direttore dell'esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, la qualità del servizio, senza che l'esecutore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni l'esecutore può farsi rappresentare da propri incaricati. Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate e/o da applicarsi. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità (art. 37 comma 4 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023) (in esecuzione dell'art. 16, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del capitolato speciale parte I).

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine art. 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (vedasi art. 16, comma 4, del capitolato speciale parte I).

L'impresa affidataria si obbliga a consentire all'ente committente di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Le procedure per il rilascio del certificato di verifica di conformità sono regolate dall'art. 16 del capitolato speciale parte I. Non si applica l'art. 13, comma 2, del capitolato speciale d'appalto parte II, non versandosi in alcuna delle ipotesi di cui all'allegato II.14 che attribuisce all'ente committente la facoltà di sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione (vedasi art. 16, comma 11, del capitolato speciale parte I).

Il certificato di verifica di conformità dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate e/o da applicarsi (art. 16, comma 8, del capitolato speciale parte I).

In caso di inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa affidataria si applicano al Servizio di tesoreria / cassa ai sensi dell'art. 126 D.lgs. n. 36/2023 le penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme al servizio (art. 19, comma 1, capitolato speciale parte II).

Per il Servizio di trasporti di valori si applica ai sensi dell'art. 5 del capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e specifiche tecniche:

- a) in caso di mancato ritiro dei contenitori per ogni giorno di ritardo rispetto al concordato ritiro, una penale fino a euro 100,00,
- b) in caso di ripetuto versamento ritardato (oltre 3 volte) una penale pari a euro 50,00 per giorno di ritardo, come previsto dall'art. 19, comma 2, capitolato speciale parte II.

Ogni violazione delle modalità pattuite di svolgimento del servizio che darà luogo all'applicazione della penale, verrà contestata all'impresa affidataria tramite posta elettronica certificata (PEC). L'impresa affidataria dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 3 giorni successivi alla data di notifica di cui sopra. Qualora dette controdeduzioni, a giudizio dell'ente committente, non vengano ritenute valide, ovvero non siano pervenute entro il termine stabilito, lo stesso ente committente potrà procedere all'applicazione della suddetta penale. Le Amministrazione contraenti, per incassare le penali,

si rivalgono sull'importo delle fatture presentate. La richiesta e il pagamento delle penali per il ritardo, di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso l'impresa affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, come previsto dall'art. 19, commi 3 e 4, capitolato speciale parte II).

Al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, l'ente committente può sospendere i pagamenti all'impresa affidataria cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione dell'esecuzione del contratto è disciplinata nel capitolato speciale d'appalto parte I. In tal caso l'impresa affidataria si impegna a richiesta dell'ente committente a proseguire le operazioni in scadenza o che si rendono comunque necessarie.

## **Articolo 5**

### **Obblighi dell'impresa affidataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'impresa affidataria si obbliga ad avvalersi del personale idoneo allo svolgimento del Servizio di tesoreria / cassa e trasporto valori.

L'impresa affidataria è soggetta a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale ed infortunistica ed in particolare alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. L'impresa affidataria dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi, obbligandosi, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'impresa affidataria o del subcontraente o ausiliario, il responsabile unico ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore (ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023 – e art. 14, comma 3 del capitolato speciale parte I).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto dipendente dell'impresa affidataria o quello di eventuali subcontraenti o ausiliari, l'ente committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023.

Qualora l'ente committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'impresa affidataria, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l'ente previdenziale e/o assicurativo interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva (art. 14, comma 5, capitolato speciale parte I).

## **Articolo 6**

### **Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 36/2023.

## **Articolo 7**

### **Subappalto**

Nell'ipotesi di mancata indicazione nell'offerta di gara dell'intenzione di voler ricorrere al subappalto di servizi ai sensi dell'art. 119, comma 4, D.lgs. 36/2023, resta preclusa la possibilità di avvalersi di tale facoltà.

## **Articolo 8**

### **Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione del prezzo si attiva a partire dalla seconda annualità contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dei servizi in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, come previsto dall'art. 7, comma 2, capitolato speciale parte I. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.lgs. n. 36/2023).

## **Articolo 9**

### **Clausola di rinegoziazione**

Ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione

sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del D.lgs. 36/2023. Il contratto è sempre modificabile nel rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale. La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il responsabile unico provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione. (art. 1, comma 8, capitolato speciale parte I)

## **Articolo 10**

### **Responsabilità verso terzi e danni da inadempimento**

L'impresa affidataria ha stipulato apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione.

I danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale è coperto dalla garanzia definitiva. L'ente committente può richiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Resta comunque salvo il risarcimento degli ulteriori danni cagionati all'ente committente (art. 21, comma 1 e 2, art. 23, comma 5, e art. 26, comma 2, capitolato speciale parte I e art. 19, comma 7, capitolato speciale parte II).

Ai sensi dell'art. 117, comma 7, D.lgs. n. 36/2023 la garanzia definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente committente. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### **Articolo 11**

##### **Domicilio dell'impresa affidataria**

L'impresa affidataria elegge, a tutti gli effetti del presente contratto, domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica: [schatzamt.tesoreria@pec.sparkasse.it](mailto:schatzamt.tesoreria@pec.sparkasse.it)

#### **Articolo 12**

##### **Ulteriori obblighi dell'impresa affidataria**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'impresa affidataria dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 94 e ss. del D.lgs. 36/2023, di non essere incorso in cause di esclusione previste dalle medesime disposizioni ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

L'impresa affidataria si impegna a mantenere, per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, dalla conclusione del presente contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'impresa affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa od alterazione nella compagine aziendale, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche ad eventuali imprese subcontraenti o ausiliarie. L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ad eventuali imprese subcontraenti o ausiliarie. L'impresa affidataria si assume, altresì, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 96, comma 12, e dell'art. 97 del D.lgs. 36/2023.

Nell'esecuzione dell'appalto l'impresa affidataria garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 107 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 - art. 21, comma 4, capitolato speciale parte I).

#### **Articolo 13**

##### **Normativa e disposizioni di riferimento – clausola di salvaguardia**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla relativa documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto parte I e II, capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e specifiche tecniche, convenzione dd. 08.05.2024, elenco luoghi di trasporto valore, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi allegati e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di appalti pubblici.

## **Articolo 14**

### **Trattamento dei dati personali**

Ai fini del trattamento dei dati personali, l'ente committente designa ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. (di seguito GDPR) l'impresa affidataria quale responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente contratto. L'impresa affidataria dovrà, in ogni caso:

- a) trattare solamente i dati personali a tale fine necessari esclusivamente per le finalità strettamente inerenti all'espletamento del "Servizio di tesoreria / cassa e trasporto valori" ed attinenti all'oggetto del presente contratto come indicate nell'art. 1 e meglio specificate nel "capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e specifiche tecniche", salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento, nel qual caso, il responsabile del trattamento informerà il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o siano obbligate alla riservatezza in base ad un obbligo legale;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR;
- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenere conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo nonché consentire e contribuire

alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

La durata del trattamento è pari a quella del presente contratto. Quanto alla natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, l'impresa affidataria dichiara di aver preso visione dell'informativa (prot. n. 45317 del 19/12/2023) di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in testo lungo sul sito web [Bandi di gara e contratti | Agenzia per la protezione civile | Agenzia per la Protezione civile | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#).

L'ente committente informa l'impresa affidataria che titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per la Protezione civile, con sede a Bolzano in Viale Druso 116, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'impresa Cassa di Risparmio di Bolzan Spa nella persona del suo legale rappresentante Nicola Calabrò, come risulta da atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati di data 01.04.2025.

## **Articolo 15**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010**

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 15, comma 6, del capitolato speciale parte I).

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.;

IBAN: IT88V0604511619000000069000;

Intestatario CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.;

L'impresa affidataria dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

PLAIKNER REINHARD, nato a Bressanone il 06.03.1969, C.F. PLKRHR69C06B160P

Questo conto corrente deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente contratto.

L'esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati nonché le generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate ad operare su detti conti (art. 15, comma 11, del capitolato speciale parte I).

L'impresa affidataria si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con eventuali subcontraenti o ausiliari la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. L'impresa affidataria o l'eventuale subcontraente o ausiliario che, hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo devono darne immediata comunicazione all'amministrazione concedente ed al Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano (art. 15, comma 8 e 10, del capitolato speciale parte I).

L'inadempimento degli obblighi descritti nel presente articolo e di quelli di cui all'art. 15 del capitolato speciale parte I non consentirà all'Amministrazione di effettuare i pagamenti (art. 15, comma 12, del capitolato speciale parte I).

## **Articolo 16**

### **Dichiarazione anti-pantouflage**

L'impresa affidataria con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'impresa affidataria stessa per conto dell'amministrazione committente.

## **Articolo 17**

### **Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali**

Sono a carico dell'impresa affidataria tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Il valore massimo del corrispettivo (comprese ad esempio opzioni, proroghe, quinto d'obbligo), al netto dell'IVA, del presente contratto è inferiore a 40.000 euro e quindi, ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore è esente dal pagamento dell'imposta di bollo sul presente contratto.

## **Articolo 18**

### **Risoluzione del contratto**

Il contratto si risolve nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 122 del D.lgs. 36/2023, e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e 1453 e ss. c.c. (art. 26, comma 1, del capitolato speciale parte I).

Il contratto si risolve altresì quando l'impresa affidataria disattende agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 consistenti nel mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento (art. 15, comma 7, del capitolato speciale parte I).

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (art. 16, comma 1, capitolato speciale parte II):

- a) qualora l'impresa affidataria violi anche uno solo degli obblighi previsti dal patto di integrità e codice di comportamento,
- b) in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ente concedente;
- c) qualora siano promosse contro l'ente concedente da parte di terzi, azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

La risoluzione comporta l'applicazione delle disposizioni dell'art. 4, commi 3 e 4, del capitolato speciale d'appalto parte II sulla proroga tecnica. In tal caso l'impresa affidataria si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro aggiudicatario garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento (art. 19, comma 6, capitolato speciale parte II).

## **Articolo 19**

### **Recesso dal contratto**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, l'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'impresa affidataria almeno venti giorni prima del recesso.

## **Articolo 20**

### **Controversie e foro competente**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 211 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'impresa affidataria derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Bolzano.

Formano parte degli allegati i seguenti documenti anche se non materialmente acclusi allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- capitolato speciale d'appalto parte I e parte II;

- capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e specifiche tecniche;
- elenco luoghi di trasporto valore;
- disciplinare di gara;
- verbale di procedura di gara, del 21.08.24, con relativi allegati;
- provvedimento di aggiudicazione;
- offerta economica;
- convenzione dd. 08.05.2024;
- procura generale / Procura speciale repertorio n. 79229, raccolta 23503 dd. 08.01.2025  
Notaio dott. Thomas Weger;
- atto costitutivo RTI, redatto dal Notaio in Bolzano, dott. Elio Villa, repertorio. n. 55393,  
raccolta n. 30653;
- informativa (prot. n. 45317 del 19/12/2023) di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE  
2016/679 del Parlamento Europeo.

PER LA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA

il legale rappresentante della Società

Nicola Calabrò

*(sottoscritto con firma digitale)*

PER L'AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE

il Direttore dell'Agenzia

Klaus Unterweger

*(sottoscritto con firma digitale)*